

La parola spetta all'onorevole Varè.

VARÈ. Il progetto vuole esimere i libretti dalla formalità del bollo, cioè dall'imposta.

Io propongo di estendere l'esenzione anche alle altre imposte, ed ho adottato quella formola *da qualunque imposta*, perchè è la formola adottata nell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1851 fatta in Piemonte per le Casse di risparmio private.

È stato allora adottato il principio che, trattandosi di piccole somme (perchè quella legge restringeva il favore ai libretti che non eccedevano le 1200 lire), questo salvadanaio del povero dovesse essere esente da qualunque imposta. Se non facciamo lo stesso per le Casse di risparmio postali, che adesso vogliamo costituire, le poniamo in una condizione inferiore a quella che in Piemonte è fatta alle Casse di risparmio private. La cosa ha importanza, inquantochè la questione già fu fatta; gli agenti delle tasse hanno creduto che, trattandosi d'imposte nuove, come fu quella della ricchezza mobile, fondata colla legge del 1864, non si dovesse ritenere applicabile la legge del 1851, ed i tribunali hanno detto che la legge del 1851 non distingueva nè imposta vecchia nè nuova, nè Casse di risparmio già istituite, nè Casse di risparmio da istituire. Ma questo, ripeto, non può avere luogo che per il Piemonte e per le provincie che formavano allora il reame di Sardegna: quella legge del 1851 non fu applicata alle altre provincie italiane. Nelle altre provincie italiane le Casse di risparmio sono regolate da quel favore, da quel trattamento qualunque che avevano dai Governi precedenti.

Gli agenti delle tasse non solo hanno creduto che dovesse pagarsi l'imposta anche su questi piccoli risparmi, che non sono propriamente detti *capitali*, quantunque siano destinati a formare un poco alla volta un piccolo capitale, ma hanno ancora creduto di applicare quella disposizione del decreto-legge del giugno 1866, secondo cui i corpi morali dovevano essi farsi esattori del Governo ed in forma di trattenuta esigere il pagamento dell'imposta per poi passarla alle mani del Governo.

Mi pare sia opportuno, anzi necessario, prevenire la questione, anzichè risolverla dopo, e decidere *a priori* che questi piccoli risparmi non sono dalla legge considerati come *capitali* nel senso che debbano prima del oro nascere andare soggetti all'imposta.

Mentre domando a favore di queste nuove Casse di risparmio un beneficio che, senza aggravare di un calcolabile onere le finanze dello Stato, favorisce il risparmio, crederei opportuno che si applicasse la legge medesima a tutte le Casse di risparmio italiane, e così fosse tolta un'anomalia contraria al principio dell'unificazione legislativa. Domanderei questo favore solo per le piccole somme, non già per le somme ragguardevoli. Colla legge del 31 dicembre 1851 questo favore fu accordato al Piemonte; ma, questa legge non es-

sendo stata pubblicata nelle altre provincie, non si ritenne accordato il favore alle altre Casse di risparmio italiane.

Mentre in Piemonte le Casse di risparmio non sono obbligate a farsi esattrici per conto del Governo, nelle altre parti d'Italia, e specialmente in Ancona, si fa diversamente. La Cassa di risparmio di Sinigaglia credette di potere, a questo riguardo, fare una lite, ma la perdette innanzi alla Corte d'appello di Ancona.

Quando s'incontrano anomalie, per quanto sia ristretto il campo in cui s'esercitano, credo che sia dovere del Parlamento di cogliere l'occasione di farle cessare, poichè tutti gl'Italiani debbono essere eguali innanzi alla legge.

Questo mio emendamento ha due parti. Coll'una mi propongo di parificare le Casse di risparmio da fondarsi con questa legge alle Casse di risparmio esistenti in Piemonte. Colla seconda estenderei l'esenzione a tutte le altre Casse di risparmio. Sotto questo punto di vista la coesistenza delle Casse private colle Casse da istituirsi per questa legge sarà fatta ad armi uguali. In questo senso poi io ho accettato il limite delle 2000 lire stabilito dall'articolo 2 di questa legge, sostituendolo a quello delle 1200 lire, che era portato dalla legge del 1851 in Piemonte, articolo 9, piccola differenza che serve all'armonia dei vari articoli fra loro e che credo non avrà difficoltà di accettare il ministro delle finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal dichiarare alla Camera, come per parte mia ignorassi il fatto cui accenna l'onorevole Varè, cioè che vi sia disuguaglianza nella condizione giuridica delle diverse provincie rispetto alla imposta sulla ricchezza mobile per quanto riguarda le Casse di risparmio; imperocchè nelle varie proposte che io feci al Parlamento su quest'oggetto, cominciando dal 1862 in cui ebbi l'onore per la prima volta di portare alla Camera il progetto di legge sopra questa imposta, fino all'anno passato in cui proposi alcune modificazioni che vennero lungamente studiate e variate dalla Commissione dei Quattordici e poi discusse qua dentro, il concetto fu sempre di mettere tutti i privati, i corpi morali, i comuni e le provincie in una condizione perfettamente identica.

Ora, se vi è stato qualche giudicato per cui...

TORRIGIANI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE... malgrado l'intenzione non solo mia, ma di tutti quelli che hanno preso parte a queste discussioni, sia rimasta qualche disuguaglianza, questa è una ragione perchè io porti immediatamente l'attenzione sull'argomento, perchè l'unificazione e il pareggiamento fu sempre il mio programma e politico e finanziario ed economico.

La Camera si è occupata l'anno passato della questione delle Casse di risparmio e degli effetti di questa tassa sopra le Casse medesime, ed anzi da una parte essa aveva perfettamente veduto l'importanza di favo-